



22 DIC 2015

Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze

IL MAGISTRATO

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 33 il quale, al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;

VISTO l'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresì, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del presente articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli



interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente comma 3, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo;

VISTO l'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i quali prevedono la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

VISTA la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, con la quale l'Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, nonché dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;

VISTE le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;

CONSIDERATO che, tra i compiti del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2014, sono ricompresi, tra l'altro, quelli di supporto tecnico strategico ai programmi di razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori;

CONSIDERATO che, al fine di consentire l'avvio delle attività dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa attraverso i soggetti aggregatori, occorre



individuare criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di *spending review*;

RITENUTO opportuno procedere, in fase di prima attuazione, all'individuazione di criteri di ripartizione del Fondo esclusivamente per l'anno 2015, rinviando a successivo decreto l'individuazione di criteri, per l'anno 2016, che tengano conto anche della programmazione relativa alle categorie merceologiche e alle soglie che saranno individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare in attuazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

RITENUTO, pertanto, in fase di prima attuazione, di procedere, per l'anno 2015, alla definizione di criteri di ripartizione del Fondo che tengano conto del differente grado di maturità di ciascun soggetto aggregatore, misurato attraverso: il riferimento al contributo alle attività di analisi e di armonizzazione dei piani di acquisto nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori; il riferimento alle iniziative di acquisto bandite nel triennio 2012-2014; il riferimento alla pianificazione per gli acquisti di beni e servizi rientranti nelle categorie merceologiche oggetto di proposta del Tavolo tecnico relativamente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, per l'anno 2016.

DECRETA:

Art. 1

(Criteri di ripartizione del Fondo)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono stabiliti, per l'anno 2015, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. A valere sulle disponibilità del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per l'anno 2015, la dotazione di 10 milioni di euro è ripartita a favore dei soggetti aggregatori secondo i criteri di seguito indicati:
 - a) 55% del Fondo, in parti uguali, tra i soggetti aggregatori con più elevato livello di aggregazione della spesa, che:
 - i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attività propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione finalizzati, attraverso la raccolta ed analisi delle informazioni, alla individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di obbligatorietà, nonché all'armonizzazione dei piani delle iniziative di acquisto;
 - ii. e abbiano bandito, nel triennio 2012-2014 iniziative di acquisto per un valore uguale o superiore a un miliardo di euro;



- iii. e abbiano pubblicato bandi nel 2015 o pianificato la pubblicazione di bandi per il 2016, nel complesso, di almeno 5 gare del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche oggetto della proposta del Tavolo tecnico relativamente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- b) 40% del Fondo, in parti uguali, tra i soggetti aggregatori che:
- i. abbiano fornito un contributo operativo nell'attività propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione finalizzati, attraverso la raccolta ed analisi delle informazioni, alla individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di obbligatorietà, nonché all'armonizzazione dei piani delle iniziative di acquisto;
 - ii. e abbiano pubblicato bandi nel 2015 o pianificato la pubblicazione di bandi per il 2016, nel complesso, di almeno 1 gara del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche oggetto della proposta del Tavolo tecnico relativa all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- c) 5% del Fondo a Consip e altri soggetti aggregatori che abbiano svolto attività di supporto al Tavolo tecnico con particolare riferimento alle attività di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2014 inerenti: la gestione dei flussi informativi e dei dati provenienti dai soggetti aggregatori, all'interno dell'apposita sezione "Soggetti aggregatori" del portale www.acquistinretepa.it, nonché l'individuazione degli indicatori per il monitoraggio delle attività e dei risultati dell'aggregazione degli acquisti.
3. L'accesso da parte dei soggetti aggregatori alle quote di cui ai punti a) e b) del precedente comma è da intendersi alternativo.

Art. 2

(Modalità per accedere al Fondo)

1. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 1 del presente decreto, il soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione, firmata digitalmente, contenente: il nome del soggetto aggregatore; l'elenco delle iniziative di acquisto bandite nel triennio 2012-2014 ed il relativo valore; le iniziative bandite nel 2015 ed il relativo valore; la pianificazione per l'anno 2016 ed il relativo valore.
2. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 1 del presente decreto, Consip o altro soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente



decreto, una comunicazione, firmata digitalmente, contenete una dettagliata relazione relativa alle attività svolte con riferimento alla gestione dei flussi informativi nonché l'individuazione degli indicatori di monitoraggio.

Art. 3

(Modalità e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo)

1. A fronte della comunicazione telematica di cui al precedente articolo, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede, previa verifica positiva sulla sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 1, al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente. Con riferimento alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvederà al trasferimento di una quota pari al 50% dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente; la restante quota del 50% viene trasferita al medesimo soggetto aggregatore soltanto a seguito dell'effettiva pubblicazione delle 5 gare di cui al punto iii., lettera a), comma 2 dell'art.1 o della gara di cui al punto ii., lettera b), comma 2 dell'art.1.
2. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione "Soggetti aggregatori" del portale www.acquistinretepa.it, dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. I finanziamenti volti a remunerare le iniziative di acquisto aggregato in conformità alle disposizioni del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1.
2. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO



Roma, 16 DIC 2015



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Il decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 89/2014, prevede, all'art. 9, co. 1 e 2, l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, la stessa disposizione prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

2. Il successivo co. 9 prevede che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, è istituito il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Inoltre, la stessa disposizione aggiunge che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. In esecuzione della disposizione di cui al co. 9, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi ha individuato, in fase di prima attuazione mediante il provvedimento in commento, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015, rinviando a un successivo decreto l'individuazione dei criteri di ripartizione per l'anno 2016.

4. Il provvedimento in oggetto consta di quattro articoli.

Nell'articolo 1 sono specificati i criteri di ripartizione del Fondo per l'anno 2015, che tengono conto del differente grado di maturità di ciascun soggetto aggregatore, misurato attraverso i riferimenti a:

- contributo alle attività di analisi e di armonizzazione dei piani di acquisto nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori;
- iniziative di acquisto bandite nel triennio 2012-2014;
- pubblicazione di bandi nel 2015 o pianificazione per gli acquisti di beni e servizi rientranti nelle categorie merceologiche oggetto di proposta del Tavolo tecnico relativamente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, co. 3 del decreto legge n. 66/2014 per l'anno 2016.

Sulla base di detti criteri, quindi, si prevede che il 55% del Fondo, in parti uguali, sia ripartito tra i soggetti aggregatori con più elevato livello di aggregazione della spesa e che il 40% sia assegnato ai soggetti aggregatori in fase di "start up".

Inoltre, si prevede che il 5% del Fondo sia assegnato a Consip e altri soggetti aggregatori che abbiano svolto attività di supporto al Tavolo tecnico.



Al comma 3 dell'art. 1 si specifica che la quota del 55% destinata ai soggetti aggregatori con più elevato livello di aggregazione della spesa e la quota del 40% destinata ai soggetti aggregatori in fase di "start up" non sono, tra loro, cumulabili.

Nell'articolo 2 si specificano le modalità per l'accesso al Fondo, ossia la presentazione di comunicazione telematica, firmata digitalmente, contenente le informazioni sui criteri indicati nel precedente articolo 1.

Al comma 1 dell'art. 3 si prevede che il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi effettui i controlli sulla sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 1, provvedendo, per quanto attiene ai criteri sub a) e b) del comma 2 del precedente articolo 1, al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente (50% alla presentazione dell'istanza e il restante 50% soltanto a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti).

Al comma 2 dell'art. 3 si precisa che il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione "Soggetti aggregatori" del portale www.acquistinretepa.it, dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del fondo trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti.

Al comma 1 dell'art. 4 si prevede che i finanziamenti volti a remunerare le iniziative di acquisto aggregato in conformità alle disposizioni del decreto stesso sono erogati nei limiti delle disponibilità del Fondo.

Al comma 2 dell'art. 4, infine, si prevede che il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal Decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

